

In data 06/03/2026 è arrivata la seguente richiesta di chiarimenti:

“in riferimento alla procedura di cui trattasi, si chiede conferma che NON sia dovuto il pagamento del contributo ANAC”

Di seguito si riporta la risposta al quesito:

Il riferimento in merito al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora dovuto, è la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. L'ANAC prevede che il calcolo dell'importo del contributo venga fatto considerando l'importo complessivo dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, e pertanto comprensivo anche delle somme relative ad opzioni e rinnovi.

Tuttavia, per una precedente procedura negoziata di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, espletata dal CSSM sul MEPA, pur avendo inserito il valore di opzioni e rinnovi in sede di richiesta del CIG, il sistema ha considerato quale somma per il calcolo dell'importo del contributo la sola somma posta a base d'asta, escluse pertanto le somme relative ad opzioni e rinnovi.

Anche per la presente procedura, in sede di richiesta del CIG, sono state valorizzate tutte le opzioni previste nel Disciplinare di gara.

Qualora il sistema, analogamente a quanto fatto per l'altra procedura, calcoli l'importo del contributo solo sull'importo posto a base d'asta, il contributo non è dovuto. Nel caso in cui, invece, il sistema calcoli l'importo del contributo sull'intero valore dell'appalto, comprensivo di opzioni e rinnovi, sulla base della citata Delibera ANAC l'importo per l'operatore economico è pari ad € 18,00.

Si invita pertanto a verificare l'importo dell'eventuale contributo sul portale dell'ANAC mediante inserimento del codice CIG.